

CAPITOLATO SPECIALE TECNICO

PER

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL

SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

**GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS
SITO IN PIAZZA VENEZIA A TRENTO**

INDICE

- ARTICOLO 1 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO
- ARTICOLO 2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONCESSIONARIO
- ARTICOLO 3 - SEGNALETICA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO
- ARTICOLO 4 - PREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
- ARTICOLO 5 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI ATTIVITA'
- ARTICOLO 6 – UTENZE E ONERI GESTIONALI
- ARTICOLO 7 - APERTURA DELL'IMPIANTO
- ARTICOLO 8 - CUSTODIA E VIGILANZA
- ARTICOLO 9 - PULIZIA
- ARTICOLO 10 - REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO E CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO
- ARTICOLO 11 - PRENOTAZIONE E ACCESSO
- ARTICOLO 12 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO SPORTIVO
- ARTICOLO 13 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA
- ARTICOLO 14 - TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO
- ARTICOLO 15 - PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
- ARTICOLO 16 - LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- ARTICOLO 17 - ACCESSO DEI MEZZI PENSANTI E DEI MEZZI DI RIFORNIMENTO
- ARTICOLO 18 - MANUTENZIONE E ASSETTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO
- ARTICOLO 19 - MANUTENZIONE AREE VERDI
- ARTICOLO 20 – DOCUMENTAZIONE
- ARTICOLO 21 – SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ
- ARTICOLO 22 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
- ARTICOLO 23 - RESTITUZIONE

ARTICOLO 1 UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo è destinato ad ospitare lo svolgimento delle attività compatibili con le strutture presenti, ed in particolare le attività sportive e ricreative del tennis e l'attività sportiva promossa dal Concessionario.
2. Il Concessionario è l'unico soggetto in forza del presente Capitolato autorizzato a disporre dell'impianto sportivo ed a concederne l'uso a terzi.
3. L'utilizzo del centro sportivo o di parti di esso per usi non sportivi, comunque temporanei e compatibili con il tipo di strutture, promosso dal Concessionario o da terzi, deve essere residuale e tale da garantire la non compromissione dell'impianto.
4. Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto sportivo o parti di esso per manifestazioni, attività sportive e non, per un numero di ore massime pari a 30 (trenta) ore complessive all'anno, comprensive dei tempi necessari per l'allestimento ed il successivo sgombero degli spazi. Il Comune provvede ad inoltrare al Concessionario la richiesta di utilizzo, con indicazione delle strutture necessarie e del periodo richiesto con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, al fine di assicurare un'ottimale gestione dell'impianto sportivo, è tenuto a garantire, a partire dalla data di avvio del servizio e per l'intera durata contrattuale, la presenza di un'idonea struttura organizzativa (sede stabile con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata PEC) sul territorio comunale alla quale far riferimento.
2. Il Concessionario deve mantenere aggiornata una contabilità per l'impianto sportivo separata da quella relativa all'associazione, specificando esclusivamente le voci di spesa e di entrata correlate all'erogazione del servizio.
3. E' fatto obbligo al Concessionario di nominare:
 - a. il "Responsabile dell'impianto sportivo", quale referente per il Comune, e di un sostituto che possa farne le veci in caso di assenza, che devono garantire la propria reperibilità. In caso di variazione del Responsabile dell'impianto, il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto;
 - b. il tecnico professionalmente competente (con la qualifica di ingegnere, geometra o perito) che attesti la completa ottemperanza alle norme di sicurezza e l'aggiornamento di tutte le relative certificazioni previste dalla normativa in vigore con riferimento all'impiantistica presente presso il centro sportivo; tale dichiarazione, resa sotto personale responsabilità, unitamente a copia delle certificazioni e dei relativi aggiornamenti, va trasmessa al Comune nei termini indicati dall'articolo 20 del presente Capitolato tecnico ed alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 3 SEGNALETICA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre a proprio carico, secondo le indicazioni del Comune, e ad esporre presso la struttura l'apposita segnaletica per gli impianti sportivi di proprietà comunale, allo scopo di identificare i due soggetti:
 - Comune di Trento, quale proprietario dell'impianto sportivo;
 - Concessionario, quale gestore dell'impianto sportivo, indicando i riferimenti per la sua reperibilità.

ARTICOLO 4

PREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI

1. Il Concessionario deve provvedere all'arredo e all'allestimento degli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo in modo idoneo e confacente ad un ottimale utilizzo dell'intera struttura, effettuando i necessari collaudi e controlli sulle dotazioni che necessitano di verifiche periodiche nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. E' fatto obbligo al Concessionario di installare gli estintori provvedendo alla regolare verifica ed aggiornamento della relativa documentazione.
3. Le coperture pressostatiche devono essere posizionate a cura del Concessionario per il periodo autunno-inverno al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sportiva e di insegnamento e successivamente rimosse nella stagione primaverile.
4. L'impianto sportivo deve essere dotato di defibrillatore semiautomatico nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia. Il Concessionario deve provvedere alla verifica periodica ed alla manutenzione prevista dalle disposizioni vigenti. Durante il periodo di utilizzo dell'impianto è richiesta la presenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore.

ARTICOLO 5

LICENZE E AUTORIZZAZIONI ATTIVITA'

1. Il Concessionario deve richiedere ed ottenere a propria cura e spese tutte le licenze, le autorizzazioni e i nulla osta sia previsti dalla normativa nazionale e locale che stabiliti dagli organi sportivi per lo svolgimento delle varie attività sportive e non sportive.
2. Tutte le autorizzazioni devono essere costantemente aggiornate nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6

UTENZE ED ONERI GESTIONALI

1. Il Concessionario deve provvedere al pagamento di tutti gli oneri gestionali, compresi quelli relativi ad energia elettrica, acqua, gas e gestione rifiuti.
2. Il Concessionario deve assumere l'intestazione delle utenze (acqua, gas ed energia elettrica) e di tutti gli oneri di funzionamento dell'impianto sportivo, compresa la tariffa di igiene ambientale ed ogni altra imposta, tributo, tassa, diritto di qualsiasi genere inerenti all'impianto sportivo e alle attività in concessione.
3. Il Concessionario è tenuto ad assumere la titolarità della convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE Spa) e a subentrare nella gestione dell'impianto fotovoltaico.

ARTICOLO 7

APERTURA DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo deve essere aperto al pubblico durante tutto l'anno fatto salvo, se richiesto dal Concessionario, un eventuale periodo di chiusura massimo di 15 (quindici) giorni all'anno. Il periodo di chiusura, continuativo o frazionato, deve essere comunicato al Comune con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
2. L'impianto sportivo deve essere aperto all'utilizzo del Concessionario e degli utenti durante tutto l'anno, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara nel rispetto del limite minimo di 8 (otto) ore nei giorni feriali e 4 (quattro) ore nei giorni festivi. L'apertura deve avvenire in orari compatibili con la collocazione della struttura e nel rispetto della quiete pubblica.
3. L'accesso degli utenti alle strutture negli orari di apertura dell'impianto sportivo può avvenire in autonomia senza la presenza di personale di sorveglianza. L'apertura e la chiusura dell'impianto possono essere assicurate anche attraverso sistemi automatizzati oppure con la collaborazione del gestore del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

4. Il calendario annuale con l'orario di apertura al pubblico deve essere esposto all'esterno dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico e deve essere pubblicato sul sito internet del Concessionario.
5. In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni o di variazione provvisoria degli orari è compito del Concessionario regolare e rendere noti gli orari di accesso del pubblico.

ARTICOLO 8 CUSTODIA E VIGILANZA

1. Il Concessionario prende in carico l'impianto sportivo e si impegna a utilizzarne le strutture e a conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni alle strutture, eccedenti il normale deperimento d'uso, sono posti a totale carico del Concessionario con facoltà del Comune di rivalsa sulla cauzione definitiva nel caso di mancato ripristino da parte dello stesso.
2. La stanga a ovest che consente l'accesso delle auto al parco e poi all'impianto sportivo deve essere costantemente presidiata ed alzata solo in caso di necessità per evitare l'accesso e il parcheggio di auto non autorizzate nell'area del parco. È vietato il parcheggio in qualsiasi punto esterno al confine dell'area in concessione.
3. Il Concessionario ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del Codice Civile, ed ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
4. La vigilanza riguarda l'attività di sorveglianza delle strutture, delle attrezzature e di tutte le dotazioni, anche con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza (dando applicazione alle norme vigenti in materia di protezione dei dati), verificando che l'utilizzo da parte degli utenti avvenga nel rispetto del regolamento d'uso e che sia garantita la perfetta funzionalità dell'impianto stesso.
5. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto ad informare le autorità competenti ed il Comune, non appena venuto a conoscenza del fatto.

ARTICOLO 9 PULIZIA

1. Il Concessionario deve garantire la pulizia giornaliera e periodica delle strutture, delle relative pertinenze e delle aree verdi al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del sistema di raccolta previsto nel Comune di Trento.
2. Nelle operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione il Concessionario deve rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti.
3. L'erogazione del servizio e delle attività deve avvenire nel rispetto dei livelli quantitativi e qualitativi minimi del servizio come definiti nell'allegato C "Check list del livello di qualità del servizio di custodia e di pulizia".
4. La pulizia comprende anche lo sgombero della neve.

ARTICOLO 10 REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO E CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario si impegna ad inviare al Comune, entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio della concessione, il regolamento d'uso dell'impianto sportivo.
2. Il regolamento definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità, i criteri per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte degli utenti che ne facciano richiesta e le regole di comportamento per l'uso degli spazi nel rispetto delle caratteristiche delle strutture presenti.
3. Le variazioni al regolamento d'uso devono essere comunicate al Comune.

4. Il Concessionario è tenuto altresì a trasmettere la Carta della qualità del servizio entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio della concessione ed assume gli obblighi propri del gestore di servizio pubblico.

5. La Carta della qualità del servizio stabilisce:

- le informazioni sulle modalità con le quali il servizio viene erogato;
- gli standard di riferimento (sia di qualità che di quantità) del servizio erogato;
- le procedure di informazione, partecipazione, diritto d'accesso e reclamo;
- il diritto di rimborso o indennizzo dell'utente collegato al verificarsi dell'erogazione di una prestazione "non conforme" agli impegni.

6. Il regolamento d'uso e la Carta della qualità del servizio sono sottoposti ad una previa valutazione da parte del Servizio comunale competente che può richiedere eventuali modifiche e integrazioni. I documenti devono essere poi affissi all'esterno dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

ARTICOLO 11 PRENOTAZIONE E ACCESSO

1. Il Concessionario garantisce l'accesso alle discipline praticate nell'impianto sportivo a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di criteri obiettivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza e imparzialità.

2. Considerata la tipologia di impianto sportivo, l'utilizzo da parte dell'utenza non può essere subordinato all'acquisizione della tessera associativa.

3. Il Concessionario deve garantire che la prenotazione dell'utilizzo possa avvenire sia sul posto che attraverso sistemi automatizzati che permettano agli utenti il pagamento con carte elettroniche.

ARTICOLO 12 EROGAZIONE DEL SERVIZIO SPORTIVO

1. L'erogazione del servizio sportivo comprende tutte le attività specifiche legate alle discipline sportive praticate nell'impianto. Nello specifico:

- predisposizione dei campi da tennis;
- messa a disposizione di racchette e palline da tennis;
- preparazione del locale adibito a palestra con la messa a disposizione delle attrezzature ginniche e dei pesi ai relativi utilizzatori;
- fornitura di adeguate istruzioni;
- eventuale assistenza alla pratica del gioco del tennis;
- eventuale supporto nella preparazione atletica in palestra con la definizione di programmi di allenamento;
- erogazione di lezioni e corsi sia a singoli che a gruppi;
- organizzazione di centri estivi.

2. Il Concessionario deve garantire l'erogazione della scuola tennis, tipologia almeno "Standard School" riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) a partire dal primo anno sportivo relativo al periodo di concessione (AS 2026/2027). La domanda di accreditamento per il primo anno deve essere presentata entro il primo trimestre di gestione, salvo comprovata e documentata impossibilità di provvedere per ragioni ostative non dipendenti da volontà ed organizzazione del gestore. In ogni caso l'accreditamento annuale come Standard School deve essere mantenuto per ogni successivo anno sportivo, quale requisito minimo di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 13 INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Il Concessionario è obbligato a fornire direttamente presso il centro sportivo nonché a pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni utili agli utenti sugli orari di apertura, sulle giornate di chiusura, sulle diverse discipline sportive praticabili all'interno dell'impianto sportivo, le condizioni di accesso alle varie aree sportive, sulle modalità di prenotazioni degli spazi, sugli orari disponibili, sulle tariffe applicate, sulle modalità di pagamento e su tutte le diverse iniziative promosse dal Concessionario.

ARTICOLO 14 TARIFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo sono determinate annualmente dal Concessionario nei limiti delle tariffe massime stabilite annualmente con atto della Giunta comunale per le diverse tipologie di impianto sportivo. Il Concessionario può autonomamente praticare tariffe agevolate per determinate categorie di utenti favorendo in particolare l'attività sportiva giovanile e delle persone con disabilità.

2. L'importo della tariffa è onnicomprensivo e non può essere artificialmente suddiviso al fine di richiedere un importo superiore a quello massimo stabilito dal Comune.

3. Spettano al Concessionario tutte le tariffe e tutte le entrate relative a corsi, a manifestazioni organizzate e a servizi aggiuntivi offerti agli utenti.

4. Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori e pubblicato sul sito internet del Concessionario.

ARTICOLO 15 PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

1. Il Concessionario è tenuto a promuovere la pratica delle discipline sportive compatibili con le strutture presenti nell'impianto sportivo, diffondendone la conoscenza, anche mediante attività di insegnamento, al fine di promuovere l'avviamento allo sport da parte di nuovi utenti.

2. Il Concessionario si impegna ad organizzare, anche con la collaborazione del Comune e delle istituzioni scolastiche, occasioni di presentazione alla comunità dell'impianto sportivo e delle strutture ivi presenti al fine di valorizzare l'offerta sportiva proposta.

ARTICOLO 16 LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il Concessionario è tenuto a garantire, nei locali destinati a bar/ristorante, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto delle normative vigenti; è consentito anche installare distributori automatici di alimenti e bevande.

2. Il bar/ristorante dovrà osservare un orario di apertura e chiusura adeguato all'orario di utilizzo dell'impianto sportivo, assicurando l'apertura negli orari di maggiore frequentazione, fatte salve restrizioni previste dalla legge.

3. Il Concessionario è considerato unico soggetto responsabile della gestione del bar/ristorante, del rispetto delle norme relative all'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti e dell'osservanza degli obblighi in materia igienico sanitaria.

4. Il Concessionario deve provvedere all'allestimento dei locali, ivi compresa la fornitura di attrezzature e arredi, e deve garantire tutti gli interventi anche di natura strutturale necessari al rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione sia nei locali adibiti a bar che nei locali di servizio.

5. L'utilizzo dei locali destinati al servizio di somministrazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. il Concessionario è tenuto ad acquisire le autorizzazioni amministrative richieste dalla normativa vigente; dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo;
 - b. il Concessionario, senza l'autorizzazione del Comune, non potrà cedere o subappaltare in tutto o in parte l'esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio specifico previsto nel contratto per scopi e finalità diverse;
 - c. la somministrazione deve essere effettuata da un soggetto idoneo ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia;
 - d. il contratto con il gestore del bar deve avere durata non superiore a quella della concessione, salvo l'obbligo di garantire la prosecuzione della somministrazione anche oltre la scadenza di cui all'articolo 7 "Durata della concessione" del Capitolato amministrativo, nelle more dell'individuazione del nuovo Concessionario. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario ed il gestore del bar;
 - e. nel contratto di affidamento dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande deve essere inserita la clausola risolutiva espressa in base alla quale la risoluzione del contratto di concessione comporta l'automatica risoluzione del contratto;
 - f. la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge;
 - g. dovrà essere esposto il listino dei prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti;
 - h. gli orari del servizio di somministrazione dovranno essere in linea con le disposizioni normative previste per la categoria. Sarà consentita la chiusura del servizio di somministrazione solo nei periodi di sospensione delle attività presso l'impianto sportivo in modo tale da non pregiudicare la fruibilità da parte degli avventori quando l'impianto è aperto.
6. E' vietata l'installazione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza". In generale è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo o comunque lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta, un premio o una quota di partecipazione in denaro.

ARTICOLO 17

ACCESSO DEI MEZZI PENSANTI E DEI MEZZI DI RIFORNIMENTO

1. L'accesso attraverso le strade del parco pubblico dei mezzi pesanti necessari per effettuare sia le operazioni di montaggio e smontaggio del pallone pressostatico, di cui all'articolo 4 del presente Capitolato Tecnico, che quelle di spurgo dovranno rispettare gli orari previsti dal regolamento del parco. Il gestore dovrà chiedere preventivamente all'Ufficio Parchi e Giardini l'autorizzazione al passaggio dei mezzi specificando i mezzi impiegati per tali operazioni ed i relativi numeri di targa.
2. Al Concessionario è riservata altresì la possibilità di accedere con un mezzo all'impianto sportivo utilizzando l'entrata sud del parco e parcheggiando nel piazzale della palazzina. Il Concessionario può richiedere all'Ufficio Parchi e Giardini del Comune le chiavi delle barriere removibili sul lato sud del parco di piazza Venezia, impegnandosi a limitare il numero di passaggi finalizzati al solo rifornimento del centro sportivo e del relativo bar/ristorante.

ARTICOLO 18

MANUTENZIONE E ASSETTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Concessionario, nel corso della durata della concessione, è tenuto ad eseguire:
 - a) gli interventi obbligatori di cui alla "Relazione tecnico-illustrativa" - Allegato A al Capitolato amministrativo;
 - b) tutti gli ulteriori interventi che ha proposto in offerta tecnica e nel PEF.
2. Tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della tempistica indicata nel PEF.
3. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 non comportano modifiche strutturali né ampliamenti dell'impianto e sono da considerarsi accessori e marginali rispetto all'oggetto

principale della concessione, che resta la gestione dei servizi sportivi. Il contratto resta qualificato come concessione di servizi, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 il Concessionario deve trasmettere la documentazione progettuale per una verifica tecnica della corrispondenza dei lavori con quanto richiesto nella "Relazione tecnico-illustrativa".

5. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera b) il Concessionario deve presentare una domanda di autorizzazione con l'idea progettuale che verrà sottoposta alla valutazione della Giunta comunale per l'assenso preventivo. Solo successivamente il Comune richiederà tutta la documentazione del progetto al fine dell'approvazione dell'autorizzazione formale.

6. Qualora per taluno degli interventi il Concessionario ottenga contributi pubblici, nell'esecuzione dei lavori deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente sulla contrattualistica pubblica sia nazionale che locale.

7. Con riferimento agli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del Capitolato amministrativo, qualora l'esecuzione degli stessi determinasse un disequilibrio del PEF, rilevante ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del Capitolato amministrativo, il Concessionario ha facoltà di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio e revisione del PEF.

8. Tutti gli interventi obbligatori ed offerti in sede di gara dal Concessionario, realizzato nel corso della gestione, si ritengono ammortizzati alla fine del periodo di concessione.

9. Qualora gli interventi migliorativi comportino una variazione della consistenza delle strutture, a conclusione degli stessi essa viene formalizzata con atto dirigenziale, senza necessità di modificare il contratto, con automatica estensione delle clausole contrattuali alla nuova consistenza.

10. Eventuali ulteriori interventi proposti dal Concessionario nel corso della durata del contratto che comportino modifiche del PEF dovranno essere specificatamente autorizzati nel rispetto della procedura prevista per gli interventi di cui alla lettera b) comma 1.

11. E' fatto espresso divieto al Concessionario di modificare l'impianto sportivo in concessione, o parti dello stesso, nonché realizzare nuove strutture ove manchi la preventiva autorizzazione scritta del Comune. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria, salvo che il Comune non ritenga che le opere realizzate risultino autorizzabili e funzionali ad un miglior svolgimento dell'attività sportiva.

12. Il Comune, in ragione della gravità dell'atto, in presenza di ripetute esecuzioni di interventi non autorizzati o di mancata o ritardata realizzazione di lavori obbligatori applicherà quanto previsto dall'articolo 31 "Penali" del Capitolato amministrativo fino all'eventuale risoluzione di diritto della concessione, fatta salva in ogni caso la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 19 MANUTENZIONE AREE VERDI

1. Spettano al Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi e delle alberature presenti nel centro sportivo, come previsto nella Relazione tecnico-illustrativa, Allegato A.

2. In presenza di alberature nell'impianto sportivo al di fuori dell'area boschiva il Concessionario deve incaricare un esperto per la predisposizione di una perizia sulle piante presenti, a cadenza almeno triennale, che evidenzia gli interventi arboricolturali necessari (potature, consolidamenti, abbattimenti, ecc.). Le perizie andranno trasmesse all'Ufficio Eventi, Cultura e Sport e all'Ufficio Parchi e Giardini del Comune di Trento.

3. Nel caso in cui dalla perizia si rileva la necessità di abbattimento di alberature presenti presso l'impianto, vi provvede il Comune di Trento.

4. Nelle attività di manutenzione delle aree verdi, il Concessionario si impegna ad effettuare esclusivamente interventi ecocompatibili, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e nel rispetto dei vincoli normativi vigenti.

5. Alla manutenzione (irrigazione, concimazione, potatura stagionale) della siepe che delimita i campi da tennis, messa a dimora da parte del Concessionario sul terreno del parco pubblico, provvede l'Ufficio Parchi e Giardini del Comune di Trento.

ARTICOLO 20 DOCUMENTAZIONE

1. Il Concessionario deve trasmettere al Comune, entro i termini stabiliti dallo stesso, oltre a quelli di seguito elencati, tutti i dati, le informazioni ed i documenti che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della verifica e valutazione dell'attività svolta in relazione all'interesse pubblico perseguito ed ai fini dell'Amministrazione.

2. Nello specifico il Concessionario deve inviare la seguente documentazione entro i termini indicati:

- dopo la stipula del contratto o l'avvio nelle more:
 - in caso di ricorso al subappalto, come dichiarato in sede di offerta, la documentazione di cui all'articolo 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.;
- entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio della concessione:
 - copia regolamento d'uso;
 - la Carta della qualità del servizio;
- entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., degli importi delle singole tariffe applicate per l'anno in corso sulla base di quelle stabilite dal Comune e dei prezzi stabiliti per l'insegnamento della disciplina sportiva e per le attività accessorie con le relative agevolazioni;
- entro il 30 giugno di ogni anno:
 - il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente che indichi tutte le entrate percepite e tutte le spese sostenute documentabili; il Concessionario deve conservare tutta la documentazione che attesti spese ed entrate riportate nel bilancio; nello stato patrimoniale devono essere indicati, per ciascun investimento realizzato, nell'attivo gli importi capitalizzati e nel passivo i corrispondenti distinti fondi di ammortamento;
 - la quietanza di pagamento del premio assicurativo per l'anno in corso nonché le eventuali variazioni alla polizza assicurativa;
- entro il 30 settembre di ogni anno:
 - il calendario annuale (da settembre ad agosto) di apertura dell'impianto con indicazione delle giornate di chiusura e degli orari di apertura al pubblico;
 - il calendario delle attività programmate nell'anno sportivo (da settembre ad agosto) nel rispetto dell'offerta in sede di gara, nel quale il Concessionario deve includere anche le eventuali attività che il Comune intendesse organizzare e che sono comunicate secondo le modalità definite dal Comune stesso;
 - la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., di aver adempiuto alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia);
 - la dichiarazione del tecnico competente, nominato dal Concessionario, attestante la completa ottemperanza alle norme di sicurezza e le relative certificazioni aggiornate in copia; trasmettendo anche le attestazioni di verifica effettuate ai sensi dell'articolo 4 del presente Capitolato;
 - la relazione delle attività svolte nell'anno appena concluso (1° settembre – 31 agosto), a rendicontazione di quanto offerto in sede di gara, secondo i contenuti della scheda predisposta dal Comune, con indicazione di tutti i dati utili alla verifica della gestione del servizio in coerenza con le poste indicate nel bilancio consuntivo tra cui: l'utilizzo delle strutture da parte degli utenti, le attività e manifestazioni svolte, l'elenco dei dipendenti, incaricati e volontari comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, le manutenzioni

ordinarie, programmate e straordinarie effettuate, elenco degli eventuali reclami/segnalazioni di disservizio pervenuti, i risultati delle eventuali (ovvero obbligatorie se offerte in sede di gara) indagini di rilevazione di qualità del servizio svolte;

- in presenza di dipendenti o soci lavoratori: la certificazione rilasciata dai soggetti competenti che attesti l'applicazione di condizioni economiche non inferiori a quelle del C.C.N.L. e degli accordi territoriali applicabili nei pagamenti delle retribuzioni ai propri dipendenti e/o soci lavoratori nonché il rispetto di tutte le ulteriori condizioni previste.

3. Il Concessionario si impegna a trasmettere in qualsiasi periodo dell'anno ogni documento attestante le variazioni di cui ai punti precedenti e relative alla disciplina degli obblighi contrattuali.

4. Il Concessionario inoltre è tenuto a trasmettere al Comune, se richiesta, la documentazione attestante le verifiche effettuate su tutte le attrezzature sportive oggetto di revisione e controlli periodici secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 21 SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ

1. Il Concessionario può esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa presso gli spazi interni dell'impianto sportivo per le proprie sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto sportivo, purché in regola con tutte le autorizzazioni di legge e gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge e dai regolamenti per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno dell'impianto sportivo. La pubblicità può essere presente anche all'esterno dell'impianto sportivo nel rispetto di tutte le disposizioni regolamentari e di legge vigenti. Compete al gestore il pagamento delle imposte sulle affissioni come definito dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi). Il Concessionario assume l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal Consiglio comunale con l'Ordine del Giorno 09.05.2012 n. 55, con il quale il Comune si è impegnato a non sostenere finanziariamente o con patrocini eventi e/o manifestazioni e/o società di qualsiasi natura che pubblicizzino il gioco con apparecchi con vincita di denaro, o le realtà con cui si effettua, ed a non locare spazi di proprietà comunale per l'utilizzo di tali giochi.

3. Al Comune devono essere riservati adeguati spazi per pubblicizzare in forma gratuita le proprie manifestazioni o iniziative.

ARTICOLO 22 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

1. E' facoltà del Concessionario richiedere l'assegnazione e l'erogazione di contributi pubblici, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti degli enti che li prevedono, per il cofinanziamento degli investimenti previsti all'articolo 18 "Manutenzione e assetto dell'impianto sportivo" del presente Capitolato tecnico e per la realizzazione di eventuali nuovi investimenti.

2. Il Concessionario, ottenuta l'assegnazione del contributo, deve comunicare al Comune il relativo importo, anche al fine dell'eventuale riequilibrio del PEF di cui al comma 1, punto 9, dell'articolo 29 del Capitolato amministrativo.

ARTICOLO 23 RESTITUZIONE

1. Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione o revoca della stessa l'impianto sportivo deve essere restituito al Comune nelle condizioni in cui è stato ricevuto così come

indicato nel verbale di consegna di cui all'articolo 6 del Capitolato amministrativo salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà e con tutte le migliorie eventualmente eseguite.

2. Alla scadenza deve essere redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di restituzione dell'impianto sportivo, al fine della ricognizione dello stato di consistenza e di esistenza dell'impianto, nel quale devono essere evidenziati eventuali danni all'impianto sportivo e dal quale si evinca lo stato di conservazione delle strutture. Eventuali danni devono essere risanati dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni o direttamente dal Comune con risarcimento da parte del Concessionario anche mediante escussione della garanzia definitiva.

3. Il verbale di restituzione, redatto anche con materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi, è sottoscritto dal Comune e dal Concessionario e ad esso sono allegate le certificazioni e le autorizzazioni in originale richieste dalla legge relative alla struttura edilizia e agli impianti tecnologici presenti nell'impianto sportivo nonché i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica eventualmente installata o modificata durante la gestione, consegnate dal Concessionario.